



Direzione Municipalità 1

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 14 del 9 febbraio 2021

Oggetto: interdizione temporanea al traffico pedonale della pedamentina Gaiola per motivi di sicurezza.

Tipologia: divieto transito pedonale.
Strade interessate: DISCESA GAIOLA

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Discesa Gaiola rientra nell'elenco delle strade secondarie di competenza della Municipalità 1;
- che con nota PG/2021/68060 del 26.01.2021 il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio ha comunicato di aver emesso diffide a carico di soggetti terzi per la messa in sicurezza di alcuni tratti di mura perimetrali di proprietà privata ricadenti sull'intero tratto della pedamentina;
- che con medesima nota il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio ha rappresentato la necessità di interdire al traffico pedonale il tratto della pedamentina compreso tra il cancello di accesso ed il civico 31;
- che con precedente ordinanza dirigenziale n. 52 del 9 novembre 2020 è stata approvata la disciplina della chiusura del cancello di accesso all'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola in caso di particolari esigenze.

Visti:

- il Codice della Strada approvato con decreto legislativo del 30/04/1992 n.285 e successive integrazioni;
- il Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni;
- la disposizione del Vice Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. PG/2014/291749 del 08.04.2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del Codice della Strada;

ORDINA

Interdire al traffico pedonale il tratto della pedamentina Gaiola compreso tra il cancello d'accesso ed il civico 31 per motivi di sicurezza, eccetto residenti e personale dell'Area Marina Protetta, Parco Sommerso di Gaiola.

Disporre la trasmissione della presente Ordinanza alla Polizia Locale e ai competenti servizi Risorsa Mare e Autorità Portuale.

La gestione del cancello, come disposto dagli atti in premessa, continuerà ad essere a carico dell'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola.

Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente, ad esclusione della ordinanza n.52 del 9 novembre 2020, è da ritenersi revocata.

Il Funzionario Alta Professionalità
Ing. Giovanni AMATI

Il Direttore
Dott. Pasquale Del Gaudio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

Il Dipartimento Sicurezza - *Polizia Locale* è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.